

N. 95

DECRETO ESECUTIVO

USARE LA TECNOLOGIA PER PROMUOVERE LA TRASPARENZA, MIGLIORARE LE PRESTAZIONI DEL GOVERNO E VALORIZZARE L'IMPEGNO DEL CITTADINO

CONSIDERATO, che, lo Stato possiede una grande quantità di informazioni utili e resoconti su tutti gli aspetti della vita nello Stato di New York, compresa la salute, gli affari, la sicurezza pubblica, e i dati del lavoro, nonché le informazioni sui mezzi di trasporto, i parchi, e la ricreatività; e

CONSIDERATO, che le nuove tecnologie dell'informazione hanno radicalmente cambiato il modo in cui la gente cerca e si attende di trovare informazioni, e tale tecnologia può aggregare sempre maggiori quantità di dati e consentire al governo di fornire informazioni al pubblico con l'aumento dell'efficienza; e

CONSIDERATO, che lo Stato può utilizzare questi strumenti potenti per migliorare l'accesso del pubblico ai dati del governo e rendere il governo dello Stato di New York, più trasparente, al fine di promuovere la fiducia del pubblico; e

CONSIDERATO, che il garantire la qualità e la coerenza di tali dati è essenziale per mantenere il loro valore e utilità;

PERTANTO, io, Andrew M. Cuomo, Governatore dello Stato di New York, in virtù dell'autorità conferitami dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato di New York, con il presente atto ordino quanto segue.

A. Sito web online Un sito online sui dati accessibili per raccogliere e divulgare i dati dello stato pubblicabili, e, nella misura del possibile, riportare quanto viene stabilito. Il sito web sulla trasparenza dei dati deve essere gestito su data.ny.gov o da qualche altro sito web gestito da o per conto dello Stato, nel modo ritenuto appropriato da parte dell'Ufficio dello Stato di New York per i Servizi Informatici in collaborazione con l'Ufficio del Governatore e il gruppo di lavoro sui dati istituito qui di seguito. Il sito sulla trasparenza dei dati fornirà l'accesso "unico" ai dati dello stato pubblicabili che son di proprietà, controllati, raccolti o comunque gestiti da enti statali coperti come qui definito, e per quanto possibile, i rapporti di tali enti statali coperti.

B. Definizioni. Nell'accezione adottata dal presente atto, i seguenti termini avranno i significati indicati di seguito:

1. "Ente di Stato coperto" indica (i) qualsiasi agenzia di Stato o dipartimento o ufficio, divisione, consiglio di agenzia tale agenzia di Stato o dipartimento, a meno che il capo delle agenzie o

dipartimento non sia nominato dal Governatore, (ii) qualsiasi consiglio di Stato, comitato o commissione, di cui almeno uno dei membri è nominato dal Governatore, e (iii) tutte le società di utilità pubblica, le autorità pubbliche e le commissioni, per i quali il Governatore nomina il Presidente, l'Amministratore Delegato, o la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per l'Autorità Portuale di New York e New Jersey.

2. “Amministratore Delegato dei Dati” indica l'Amministratore Delegato dei Dati dello Stato di New York presso l'Ufficio dei Servizi Informatici o una persona designata dallo stesso;
3. “Dati” indica le versioni finali di informazioni statistiche o pratiche, che (i) sono in forma alfanumerica rappresentati in un elenco, tabella, grafico, grafico o altra forma non narrativa, che può essere trasmessa in modo digitale o trattata successivamente; (ii) sono regolarmente creati o gestiti da o per conto di un ente statale coperto e sono controllati da tale soggetto, e (iii) registrano una misura, transazione o determinazione connessa con la missione dell'ente di Stato coperto. Il termine “dati” non comprende i file di immagine, quali illustrazioni, disegni, fotografie o copie digitalizzate di documenti originali, a condizione, tuttavia, che il termine “dati” debba contenere le informazioni statistiche o pratiche, sui file di immagini e di dati geografici dei sistemi informativi.
4. “Serie di dati” indica una raccolta denominata di dati relativi e gestiti su un dispositivo di memorizzazione, con la raccolta contenente i dati organizzati o formattati in modo specifico o prescritti, spesso in forma di tabella.
5. “ITS” indica l'Ufficio di Stato di New York dei Servizi Infrmatici..
6. “Dati di Stato Pubblicabili”, indicano i dati che vengono raccolti da un ente statale coperto dove è consentita l'entità, o è richiesto o si è in grado di mettere i dati a disposizione del pubblico, in conformità con tutte le leggi applicabili, le norme, i regolamenti, le ordinanze, le risoluzioni, politiche o altre restrizioni, obblighi o diritti associati ai dati dello stato, tra cui, ma non limitato ad altri ordini contrattuali o legali, restrizioni o requisiti. I dati non sono i dati dello stato pubblicabili se la loro messa a disposizione sul sito per la trasparenza dei dati viola la legge o il regolamento (ad esempio, la diffusione costituirebbe una violazione ingiustificata della vita privata), mette in pericolo la salute pubblica, la sicurezza o il benessere, ostacola il funzionamento del governo, comprese le indagini penali e civili, o costituisce un onere eccessivo finanziario, operativo o amministrativo per l'ente statale coperto o per lo Stato;

C. Amministrazione del Sito per la trasparenza dei dati

1. Il sito per la trasparenza dei dati sarà amministrato dall'ITS.
2. L'Amministratore Delegato dei Dati (“CDO”) e l'Amministratore Delegato per la Tecnologia dell'ITS coordineranno l'attuazione e l'espansione del sito web sulla trasparenza dei dati per facilitare la condivisione delle informazioni e delle iniziative derivanti dagli sviluppi basati su questo Decreto.
3. Entro 30 giorni dalla data del presente decreto, ogni ente di Stato coperto designa un coordinatore dei dati, che: (i) avrà autorità equivalente a quella di un vice commissario o un capo di una divisione o dipartimento all'interno dell'ente di Stato coperto; (ii) sarà a conoscenza dei dati e risorse in uso da parte dell'ente, e (iii) sarà responsabile della conformità al presente Decreto da parte dell'ente di Stato.
4. Entro 45 giorni dalla data del presente decreto, ITS e il CDO istituiscono un gruppo di lavoro di dati (“DWG”) composto da rappresentanti di ITS e della Divisione di Sicurezza Informatica di ITS, l'Ufficio dello Stato di New York per i Servizi Generali, la Divisione del Bilancio, un rappresentante del Dipartimento di Stato con competenze nel governo locale e almeno otto, ma non più di dodici coordinatori dei dati, che devono rappresentare una sezione adeguata di enti statali coperti. Il DWG assiste il CDO per eseguire i propri compiti ai sensi del presente Decreto.

D. Pubblicazione dei dati. Tutti gli enti statali renderanno disponibili i loro dati di stato pubblicabili sul sito Open Data Website come segue e secondo il Manuale Open Data per essere promulgati da ITS:

1. Ogni ente statale creerà un catalogo dei dati di Stato Pubblicabili entro 180 giorni dalla data del presente decreto.

2. Ogni ente di Stato interessato, entro 180 giorni dalla data del presente Decreto, propone una pianificazione all'ITS e al CDO per rendere i propri dati di Stato Pubblicabili e a disposizione del pubblico. Tali programmi sono messi a disposizione del pubblico e prevedono l'aggiornamento del catalogo dei dati a seconda dei casi.
 3. Ogni ente statale interessato creerà dei programmi e darà priorità alla pubblicazione dei dati in conformità con le linee guida contenute nel Manuale di Open Data.
- E. Opportunità di partecipazione delle località. Le località sono invitate e incoraggiate a inviare i dati al Sito Open Data per la pubblicazione ai sensi delle linee guida definite dal manuale di Open Data. ITS assiste le località in modo che possano utilizzare il sito Open Data. Tale assistenza comprende, ma non esclusivamente, l'assistenza tecnica e il know-how, e le collocazioni sono effettuate per le variazioni tra le strutture dei governi locali e delle attrezzature.
- F. Manuale Open Data. ITS, in consultazione con il formato DWG, rilascia delle linee guida alle entità statali sull'applicazione del presente Decreto per il manuale Open Data.
1. Il manuale Open Data:
 - a. fornisce modelli e linee guida per gli enti di Stato interessati da seguire durante la creazione dei loro cataloghi di dati;
 - b. fornisce orientamenti per gli enti statali coperti sulla definizione di un programma per la pubblicazione iniziale e permanente dei dati sul sito Open Data, richiedendo ma non limitatamente a ciò,:
 - i. consultazione con i dirigenti e il personale dell'entità di Stato sugli affari pubblici o informazione pubblica, uffici sulla legge per la libertà dell'Informazione (“FOIL”);
 - ii. priorità di pubblicazione dei dati in base alla misura in cui i dati possono essere utilizzati per aumentare la responsabilità dell'ente di Stato e la reattività, approfondire la conoscenza dell'ente e delle sue operazioni, inoltre la missione dell'ente, creare opportunità economiche, o rispondere alla necessità o richiesta identificate dopo la consultazione pubblica;
 - c. fornire linee guida per l'individuazione e la revisione dei dati di Stato pubblicabili da enti statali coperti prima della pubblicazione;
 - d. fornire norme uniformi per il formato dei dati presentati per la pubblicazione sul sito web Open Data;
 - e. stabilire i termini d'uso del sito Open Data;
 - f. fornire linee guida sulla partecipazione da parte di agenzie e autorità diversamente da enti statali coperti e dalla partecipazione di località;
 - g. fornire una guida per la pubblicazione dei dati narrativi, quali i rapporti; e
 - h. definire altre definizioni e linee guida necessarie per l'attuazione del presente Decret.
 2. Entro 90 giorni dalla data del presente Decreto, ITS rilascia un manuale provvisorio Open Data. Entro 240 giorni dalla data del presente Decreto, ITS rilascia un manuale finale Open Data.
 3. I dati provvisori e finali del manuale Open Data devono essere resi pubblici da ITS e CDO, anche attraverso il sito Open Data. ITS deve sollecitare e prendere in considerazione i commenti e i suggerimenti relativi al Manuale di organismi statali, le autorità, le località e il pubblico.
 4. Il Manuale Open Data può essere modificato da ITS di volta in volta.

- G. Comunicazione al pubblico sulla pubblicazione dei dati in corso. Il pubblico è informato sulle integrazioni e aggiornamenti al catalogo dati contenuti sul sito Open Data.
- H. Partecipazione da parte degli altri enti di Stato. Le agenzie dello Stato di New York e le autorità diversamente dagli enti di Stato interessati, sono autorizzate e incoraggiate a inviare i dati al Sito Open Data per la pubblicazione secondo le linee guida contenute nel Manuale di Open Data.
- I. Agli enti di stato interessati e a tutti gli altri enti partecipanti, autorità e le località non verrà impedito di pubblicare i dati in anticipo rispetto alle date fissate nei loro programmi se i dati sono stati approvati per la pubblicazione da ITS.

RESO ESECUTIVO dalla mia firma autografa e dal

Sigillo privato dello Stato nella città di

Albany, oggi addì undici marzo

duemilaetredici.

PER IL GOVERNATORE

Il Segretario del Governatore